



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA".	Nr. Progr.	3
	Data	21/03/2017
	Seduta Nr.	1

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE, oggi **21/03/2017 alle ore 20:30** in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 3 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
BERTOCCHI CAMILLO	SINDACO	Presente	
RUGGERI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ANELLI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
BONOMI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ZANCHI GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CARLESSI MARIANGELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CURNIS ERIKA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LORENZI AIMONE ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BIAVA SIMONE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BERGAMELLI LORENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
VOLPI VLADIMIRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
NOWAK ANNALISA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PANSERI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FIACCADORI SIMONETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MORETTI MARIA LORETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ZANCHI MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	15	Totale Assenti	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE ALLETTO SALVATORE, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **3** del **21/03/2017**

Numero Proposta **6** del **03/03/2017**

Area: AREA VII - POLIZIA LOCALE

OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole Data 20/03/2017 IL RESPONSABILE DI AREA CALDARA GIAN SANDRO
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> Non Dovuto Data 21/03/2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GAROFALO CETTINA
---	--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 21/03/2017

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il presente verbale riporta la "sintesi" del dibattito consiliare, demandando ad apposita apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun consigliere o membro della giunta potrà richiederne l'ascolto o copia del medesimo, secondo le forme prescritte per il diritto di accesso.

Ha inizio la trattazione del **punto n. 3)** iscritto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare.

Si dà atto che risulta presente in Aula consiliare il Comandante della Polizia Locale sig. Giansandro Caldara.

Il Sindaco Bertocchi C. prende la parola, per relazionare sull'argomento in questione.

Il consigliere comunale sig. Zanchi M., intervenendo di seguito, dà lettura, a nome del proprio Gruppo consiliare, di apposito documento, che si allega al presente verbale di deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

Risponde il Sindaco, precisando che trattasi di un Regolamento 'tecnico', disciplinato dalla Legge, pertanto eventuali modifiche rischierebbero di rendere parzialmente illegittimo il provvedimento che si approva.

Il Comandante di P.L. sig. Caldara interviene nel dibattito, per formulare precisazioni e definizioni anche di carattere normativo, in applicazione alle vigenti disposizioni di Legge.

Nuovamente interviene il consigliere sig. Zanchi, riferendosi, in modo particolare, alle modalità di utilizzo dei dati derivanti dalla videosorveglianza. Ribadisce ed evidenzia poi, con riferimento alle proposte di modifica precedentemente esposte, che trattasi, in linea di massima, di proposte provenienti da ANCI.

Il Sindaco sottolinea che le osservazioni potrebbero essere pertinenti, ma tuttavia potrebbero sussistere anche altre, non indicate. Ribadisce che il Regolamento in approvazione è stato redatto in conformità ai Regolamenti già approvati e vigenti nei Comuni limitrofi. Fa presente che è opportuno essere 'snelli' nelle procedure, quindi anche nella fattispecie in questione.

Il consigliere comunale sig. Panseri M., intervenendo di seguito, si riallaccia alle osservazioni avanzate dal consigliere Zanchi, precisando che purtroppo, in sede di Commissione consiliare, per carenza di documentazione, non si è stati in grado di poter formulare osservazioni. Egli sostiene e ribadisce pertanto l'importanza delle osservazioni già proposte dal consigliere sig. Zanchi. Nel prosieguo del proprio intervento, egli formula quindi alcune domande.

Risponde il Sindaco, con motivazioni di carattere politico, enunciando anche gli interventi di vari organismi politici, i quali, in diverse circostanze, si sostituiscono al Legislatore. Conclude, ribadendo la necessità di dotarsi di un Regolamento piuttosto 'snello'.

Il Comandante di P.L. sig. Caldara prende nuovamente la parola, per rispondere ai quesiti avanzati, fornendo chiarimenti e delucidazioni di natura tecnica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 21/03/2017

Nuovamente chiede la parola il consigliere sig. Panseri, per domandare ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione del Regolamento in esame.

Il Sindaco interviene per ribadire quanto già detto in precedenza, sulle funzionalità e sull'applicazione del Regolamento.

Anche il Comandante di P.L. interviene di nuovo, per ribadire e fornire chiarimenti e precisazioni agli ulteriori interventi dei consiglieri comunali.

Il Sindaco interviene per le conclusioni del dibattito, sia sotto l'aspetto amministrativo, sia sotto quello politico.

Nuovamente, il consigliere sig. Zanchi interviene, per chiedere che venga dato corso alla 'mozione' letta in precedenza, al fine dell'inserimento delle modifiche proposte all'interno del Regolamento in esame.

Si procede pertanto ad apposita votazione consiliare in forma palese, con riferimento all'approvazione della suddetta 'mozione' ed ottenendo il seguente esito :

- voti favorevoli n. 05 (cinque – consiglieri sigg.ri Nowak, Panseri, Fiaccadori, Moretti, Zanchi M.)
- voti contrari n. 10 (dieci – Gruppo di Maggioranza)
- astenuti nessuno,

su complessivi n. 15 (quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco.

Preso atto del risultato ottenuto nella votazione, la 'mozione' sopra detta e riportata nell'ALLEGATO A) alla presente deliberazione, viene respinta.

Il consigliere sig. Panseri, prendendo infine, nuovamente la parola, manifesta la dichiarazione di voto a nome del proprio Gruppo consiliare, auspicando che il servizio di videosorveglianza non sottragga risorse umane da destinare al territorio e che il servizio svolto dalla Polizia Locale possa migliorare. Il voto finale sull'argomento sarà contrario.

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 21/03/2017

- con atto del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale, n. 74 in data 28/04/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018, in corso di aggiornamento;
- con atto del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale, n. 79 in data 28/04/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018, in esercizio provvisorio;
- con atto del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale, n. 87 in data 10/05/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;

VISTI:

- Il D.L. 23/05/2008 nr. 92 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 Legge 24/07/2008 nr. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", con il quale, in particolare, novellando l'art 54 del D.L. 18/08/2000 nr. 267, sono stati disciplinati i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Il Decreto del 05/08/2008 con il quale il Ministro dell'Interno ha stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di interventi attribuiti al Sindaco in particolare intendendo per "incolumità pubblica" l'integrità fisica della popolazione e per "sicurezza urbana" un bene pubblico da tutelare;
- La Legge 15/08/2009 nr. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- Le Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza, alla luce del provvedimento Garante Privacy, redatto dall'Area Infrastrutture sicurezza e attività produttive ANCI Comuni – collana argomenti Anci ISBN 978-88-96280-22-5 – Stampa mese di novembre 2010;
- Il provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 08/04/2010;
- Il Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

ATTESO che sul territorio comunale è installato un Impianto di videosorveglianza, di cui alla deliberazione di G.C. n. 122 del 21/11/2016 "Impianto di videosorveglianza ambientale e per lettura targhe – Approvazione progetto preliminare in linea tecnica", in corso di implementazione, quale strumento di supporto all'attività di vigilanza e controllo del territorio, nonché forma di deterrenza per fenomeni criminosi e vandalici;

CONSIDERATO che, come evidenziato anche dal Garante Privacy, il sistema di videosorveglianza tende a:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) a controllare determinate aree, riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi di attività illecite;
- d) a monitorare il traffico e l'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- e) ad utilizzare, quando possibile, le immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta o in difformità alle disposizioni di legge o regolamentari o specificatamente definite dall'amministrazione comunale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 21/03/2017

g) a contrastare l'imbrattamento di suolo pubblico o di muri privati direttamente prospicienti spazi pubblici, con qualsiasi sostanza o prodotto, anche i casi afferibili ad animali di proprietà, come previsto da disposizioni di legge o regolamentari o specificatamente definite dall'amministrazione comunale;

h) a monitorare le situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;

i) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine;

l) ad acquisire prove;

m) a rilevare, prevenire e controllare le infrazioni svolte da soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge.

CONSIDERATO che, nel contempo, il sistema di videosorveglianza deve anche garantire un legittimo ed opportuno trattamento dei dati personali, diritti e libertà fondamentali dell'interessato, che inevitabilmente lo stesso ha modo di rilevare.

RILEVATA la necessità di provvedere alla redazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

VISTO il Regolamento a tal fine predisposto dall'Ufficio di P.L., corredato da:

- documento indicante l'ubicazione delle telecamere del Comune di Alzano Lombardo;
- modello nr. 1, riguardante la disposizione di servizio per la visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza;
- modello nr. 2, riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta;
- modello nr. 3, riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;
- modello nr. 4, riguardante la disposizione di servizio per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzioni ed eventuali verifiche tecniche;
- informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale (informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo nr. 196 del 30.06.2003);

SENTITO il parere della Commissione Consiliare n. 3, nella seduta svoltasi lo scorso 13 marzo 2017;

RITENUTO il Regolamento meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli indirizzi programmatici di questa Amministrazione comunale;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci – Gruppo di Maggioranza), voti contrari n. 05 (cinque – consiglieri sigg.ri Nowak, Panseri, Fiaccadori, Moretti, Zanchi M.), nessun astenuto, resi ed espressi in forma palese da parte dei n. 15 (quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA”, nel testo che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto da complessivi n. 20 articoli e corredato da:
 - documento indicante l’ubicazione delle telecamere del Comune di Alzano Lombardo;
 - modello nr. 1, riguardante la disposizione di servizio per la visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza;
 - modello nr. 2, riguardante la disposizione di servizio per l’autorizzazione all’accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta;
 - modello nr. 3, riguardante la disposizione di servizio per l’autorizzazione all’accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l’angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;
 - modello nr. 4, riguardante la disposizione di servizio per l’autorizzazione all’accesso ai locali per manutenzioni ed eventuali verifiche tecniche.

2. **DI DEMANDARE** al Comandante di P.L. ogni successivo e necessario adempimento gestionale e procedurale connesso al presente Regolamento.

3. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all’Albo on line e sul sito istituzionale dell’ente, Sezione amministrazione trasparente, ex D. Lgs. 33/2013 e smi.

Consiglio comunale del 21/03/2017

ALLEGATO A)
DELIBERA Z. CC. n. 3
DEL 21/3/2017

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

L'introduzione di un regolamento sulla videosorveglianza nel territorio della nostra città risponde alla necessità di dotare il nostro comune di uno strumento che disciplini un tema delicato e che assicuri un equilibrio tra sicurezza e libertà delle persone.

E' fondamentale per un pieno rispetto dei cittadini, come qualcuno ha già dichiarato, che non vi sia, da parte dei pubblici poteri, abuso della videosorveglianza e che il diritto alla sicurezza si concretizzi in una sicurezza dei diritti e non in un rischio dei diritti.

Giudichiamo quindi favorevolmente la presentazione da parte dell'amministrazione di questo documento, tant'è che nel mese di febbraio il nostro gruppo consiliare ha presentato una mozione per impegnare Sindaco e Giunta ad elaborare un regolamento sulla videosorveglianza, alla quale è seguita la convocazione della commissione consiliare.

Entrando nel merito del testo in discussione, di cui ne abbiamo preso visione solo nel corso della riunione della commissione svoltasi lunedì scorso, riteniamo necessari perlomeno di alcuni aggiustamenti.

Premettiamo, come abbiamo già avuto occasione di esprimere, che se gli obiettivi che una commissione si prefigge non sono quelli di assolvere semplicemente ad un obbligo burocratico ma sono quelli di dar vita ad un luogo di confronto costruttivo e di collaborazione, è necessario che le minoranze, ed a quanto pare anche i membri della maggioranza, possano prendere visione della documentazione oggetto della discussione in tempi utili per poter elaborare delle proprie considerazioni.

Visto che così non è stato ci siamo trovati nella condizione di presentare le nostre proposte tramite una mail inoltrata nei giorni successivi agli interlocutori istituzionali di maggioranza e minoranza.


Considerato che queste proposte non sono state a quanto pare accolte, le presentiamo ufficialmente sottoforma di mozione, in quanto il loro inserimento, è per noi opportuno e necessario.

Auspichiamo inoltre che il tema della sicurezza non si limiti all'installazione delle telecamere perché riteniamo che l'efficacia della videosorveglianza sia condizionata dall'essere uno degli strumenti utilizzati all'interno di una più ampia strategia complessiva.

E' importante quindi che vengano impiegate in combinazione con altre misure di prevenzione che ne rafforzino l'impatto, come ad esempio interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica, di miglioramento dell'ambiente fisico e sociale o di sostegno a gruppi marginali e vulnerabili, una maggior presenza attiva sul territorio della Polizia Municipale.

Se invece rimarranno fine a se stesse, risponderanno solo alla necessità di rassicurare i cittadini ma con risultati tangibili tutti da verificare.

Infine è opportuno che l'applicazione dei sistemi di videosorveglianza sia basata su un'analisi attenta e condivisa con le amministrazioni dei comuni confinanti per renderne più efficace l'utilizzo migliorando il rapporto costi-benefici

Gruppo Consiliare
Coste Ratti - Vicepresidente del Servizio della Città


Modifiche proposte al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

Art. 5 - Finalità del trattamento

Togliere:

- l) ad acquisire prove
- m) a rilevare, prevenire e controllare le infrazioni svolte da soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

Aggiungere alla fine dell'articolo:

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile del trattamento dei dati assicurare costantemente che le inquadrature dalle videocamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 6 - soggetti

aggiungere dopo "Il responsabile del trattamento dei dati":

- ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento;

Togliere:

- nomina gli incaricati del trattamento;

Art. 7 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Sostituire "Il Responsabile del trattamento dei dati nomina gli incaricati" con

"Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del trattamento dei dati, nomina gli incaricati del trattamento"

Aggiungere:

"Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Alzano Lombardo che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati."

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Aggiungere

- I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
- Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

Carlo Casella
Luca Piretti - Insieme al Servizio della Città
Piretti Piretti



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Finalità del regolamento
- Art. 5 - Finalità del trattamento

CAPO II - ACCESSO AI DATI

- Art. 6 - Soggetti
- Art. 7 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

CAPO III-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 13 - Individuazione delle zone da videosorvegliare
- Art. 14 - Diritti dell'interessato
- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 - Comunicazione

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Pubblicità del regolamento
- Art. 19 - Tutela
- Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento.

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Alzano Lombardo che consentono la visione in diretta o registrata dei filmati ripresi dalle telecamere.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai Provvedimenti Garante Privacy in materia di videosorveglianza, tra i quali da ultimo Provvedimento 8 aprile 2010 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di registrazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, o rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di Alzano Lombardo e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il Sindaco pro tempore;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- **principio di liceità**: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice della Privacy prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali artt. 18-22) e dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (artt. 23-27); deve avvenire

inoltre nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di legge speciali quali: norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, dell'immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e convenzioni;

- **principio di proporzionalità:** la rilevazione dei dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree o attività per le quali sussiste un'effettiva necessità di controllo anche ai fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative o meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

- **principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 del Codice della Privacy); ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza e comunque rese trasparenti e direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico;

- **principio di necessità:** i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la vigilanza e controllo di luoghi pubblici, e non già di proprietà private. E' possibile la collocazione dei mezzi mobili di ripresa in proprietà privata, sempre nel rispetto delle finalità regolamentari, purché vi sia il consenso del proprietario e purché visualizzino esclusivamente spazi pubblici.

Art. 4 - Finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento sono indirizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 5 - Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) a controllare determinate aree, riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi di attività illecite;
- d) a monitorare il traffico e l'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- e) ad utilizzare, quando possibile, le immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta o in difformità alle disposizioni di legge o regolamentari o specificatamente definite dall'amministrazione comunale;
- g) a contrastare l'imbrattamento di suolo pubblico o di muri privati direttamente prospicienti spazi pubblici, con qualsiasi sostanza o prodotto, anche i casi afferibili ad animali di proprietà, come previsto da disposizioni di legge o regolamentari o specificatamente definite dall'amministrazione comunale;
- h) a monitorare le situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;

- i) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- l) ad acquisire prove;
- m) a rilevare, prevenire e controllare le infrazioni svolte da soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge.

CAPO II ACCESSO AI DATI

Art. 6 - Soggetti

Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Alzano Lombardo.

Con proprio atto il Sindaco individua e nomina il Responsabile del trattamento, dandone comunicazione motivata alla Giunta comunale qualora la nomina riguardi persona diversa dal Comandante della Polizia Locale.

Il Responsabile del trattamento dei dati:

- si attiene alle istruzioni impartite dal titolare;
- nomina gli Incaricati del trattamento;
- impartisce disposizioni agli incaricati, vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date;
- custodisce la parola chiave per l'accesso ai sistemi di registrazione.

Il responsabile del collocamento di mezzi mobili di ripresa è il Comandante della Polizia Locale in servizio, il quale potrà avvalersi di prestazioni di servizio di terzi per l'espletamento di tale esclusiva funzione. Il soggetto incaricato sarà pertanto autorizzato al collocamento ed alla rimozione dei mezzi di ripresa secondo le indicazioni impartite dal comandante.

Art. 7 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il Responsabile del trattamento dei dati nomina gli Incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parola chiave

L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile, agli Incaricati del trattamento, nonché ai soggetti di cui all'art. 58 comma 2 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Il sistema dovrà essere configurato in maniera tale che l'accesso al servizio avvenga con password individuale, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

Il sistema dovrà essere fornito di "log-in" e "password" di accesso.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Oltre al personale addetto alla manutenzione degli impianti, eventuali accessi presso il locale ove è installato l'impianto di videosorveglianza, è consentito esclusivamente a:

- Titolare del trattamento;
- Responsabile del trattamento;
- Incaricati del trattamento;

e solo su formale richiesta ed autorizzazione formale del Responsabile del trattamento, l'accesso è consentito a persone diverse, titolari di un diritto soggettivo o situazione giuridicamente rilevante per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali deve garantire quanto segue:

- a) i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) i dati devono essere raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) i dati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) i dati devono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e) i dati devono essere trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che in genere consentono, tecnicamente, riprese video a colori di qualità variabile, secondo le condizioni di illuminazione naturale o artificiale. I dati personali possono altresì essere ripresi attraverso mezzi mobili di ripresa anche occasionalmente installati sul territorio per contrastare eventuali attività illecite.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni, fatte salvi successive modifiche normative.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server/nas/o altri sistemi di storage, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate che abbiano superato il limite di tempo di registrazione imposto dalla normativa.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo di eventuali brandeggi da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori (tutti i soggetti degli artt. 6 e 7) segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Alzano Lombardo, nei casi previsti, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, conforme all'allegato n. 1 del "Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010" sotto riportato.



INSERIRE ANCHE CARTELLO: TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO

Art. 13 - Individuazioni delle zone da videosorvegliare

Compete alla Giunta comunale l'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza permanente.

Compete al Responsabile del trattamento l'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a momentanea e temporanea osservazione oltre che degli orari di registrazione, previa comunicazione alla Giunta comunale.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

Il responsabile, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, evade il diritto di accesso.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per la riproduzione di immagini e dati informatici l'Ente potrà prevedere l'istituzione di diritti di riproduzione.

Art. 15 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il dispositivo di registrazione. In caso di necessità eventuali salvataggi potranno essere custoditi in luoghi stabiliti dal responsabile del trattamento con modalità che assicurino il rispetto della riservatezza dei dati.

Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Art. 17 - Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Alzano Lombardo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 19 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL
21/03/2017

In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

MODELLO 1
VISIONE E RIPRODUZIONE
DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento n. _____ del _____, comunico che, con decorrenza odierna, presso la nostra Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
2. rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente o dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza, alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al/alla Signor/a _____ che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) e il personale abilitato della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;

4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;
5. aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
6. al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;
7. provvedere a re-imbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura;
8. la signoria Vostra dovrà munirsi di idonee credenziali personali di autenticazione per l'accesso al personal computer ed di avvio del sistema, che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
9. Le credenziali di autenticazione per l'accesso alle immagini dovrà essere cambiata ogni 15 giorni.

Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da privati cittadini, la procedura prevista è la seguente:

- ❖ il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;
- ❖ tali richieste vanno trasmesse al/alla Signor/a _____ che provvederà a registrarle, catalogarle ed a predisporre, se previsto, apposita autorizzazione da far sottoscrivere allo scrivente e ad incaricare uno degli Ufficiali delegati ad effettuare il sopralluogo presso la Centrale Operativa con le modalità sopra descritte;
- ❖ nel caso si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e consegnate al/alla Signor/a _____ che provvederà a custodirle fino a che il richiedente non avrà presentato denuncia/querela. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

_____ , _____



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

MODELLO 2
MODULO PER AUTORIZZAZIONE
ALL'ACCESSO AI LOCALI E
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.

I/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (*artt. 31 e ss. del relativo Codice*);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del relativo Codice*) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (*art. 29 del relativo Codice*);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;


Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

I/la signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Alzano Lombardo (BG) nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.

_____, _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

MODELLO 3

**MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI,
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI DIFFERITI, ESEGUIRE
REGISTRAZIONI, COPIARE, CANCELLARE, ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO
VISUALE E MODIFICARE LO ZOOM DELLE TELECAMERE**

**Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.**

**Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di responsabile
del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:**

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (*artt. 31 e ss. del relativo Codice*);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del relativo Codice*) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (*art. 29 del relativo Codice*);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

I/la signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Alzano Lombardo (BG) nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

MODELLO 4
MODULO PER AUTORIZZAZIONE
ALL'ACCESSO AI LOCALI PER
MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE

Si autorizza la S.V. _____ nella qualità di _____ ad eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati della visione delle immagini.

_____ , _____



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

MAPPA DEL POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

ELENCO TELECAMERE			
NR.	TIPOLOGIA TELECAMERA	COLLOCAZIONE	NOTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 21/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CAMILLO BERTOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
SALVATORE ALLETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).